

N.º 116.

**CARLO ALBERTO**

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme  
Duca di Savoia, di Genova

Principe di Piemonte ec. ec.

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Guerra e Marina, —  
Visto il disposto dall'Art. 4.º del Regolamento annesso alle Lettere Patenti in Data 9. Agosto 1848.  
Abbiamo Ordinato ed Ordiniamo che l'infrazzato progetto di Legge sia presentato alla  
Camera dei Deputati dal Partito Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Guerra e Marina  
il quale è altresì incaricato di sostenere la discussione.

**Articolo 1.º**

La ragione all'alloggio Militare degli Ufficiali ed Impiegati delle Amministrazioni  
militari che a mente del disposto dall'Art. 4.º del Regolamento annesso alle Lettere  
Patenti del 9. Agosto 1848, cesserebbe a favore dei medesimi luttavolta che la dimora loro  
in un luogo medesimo sia maggiore di tre mesi, s'intenderà, anche le attuali  
straordinarie circostanze, durativa sino a guerra finita.

**Articolo 2.º**

Per siffatta straordinaria somministrazione le Città o Comuni avranno ragione  
alla continuazione della retribuzione per l'alloggio da esse loro provveduto agli  
Ufficiali ed Impiegati delle Amministrazioni Militari a seconda di quanto è prescritto  
dall'Articolo 4.º del Regolamento annesso alle citate Lettere Patenti.

Torino addì 21. Novembre 1848.

L. Reale

L. Maresca

Relazione  
alla  
Camera dei Deputati

---

Signori 88

La legge del 9. Agosto 1836.  
relativa alle somministrazioni dovute  
alle Truppe in marcia, in distaccamenti  
ed agli alloggiamenti stabilisce che  
la ragione all'alloggio militare a  
favore degli Ufficiali e degli Impiegati  
delle Amministrazioni militari essa  
a loro favore sempre quando la  
dimora delle Truppe in un luogo  
medesimo è maggiore di tre mesi.

Le attuali straordinarie circostanze  
esigendo che una siffatta sommini-  
strazione non venga ristretta al  
stipulato periodo di tempo, ma  
bensì estesa a quella maggior  
durata che le presentane esigenze  
saranno per richiedere, vengo a  
proporre col seguente progetto di  
Legge che la ragione dell'alloggio  
militare agli Ufficiali ed Impiegati  
delle Amministrazioni militari  
sia durativa fino a guerra finita,  
e che per non aggravare di soverchio  
le Città o Comuni sia pure conti-  
nuata a loro favore la contribuzione  
per l'alloggio da esse provveduto  
a seconda di quanto trovarsi stabilito  
dalla citata Legge del 9. Agosto 1836.

Prop. 100.

Camera de' deputati

Progetto di legge presentato dal  
Ministro Segretario di Stato  
per gli affari di guerra e marina

in tornata 21 novembre 1848

Modificazione alle di. Patenti 9 agosto 1838  
sopra la somministrazione dell' alloggio  
militare agli ufficiali